

39404-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 23/06/2017

GIOVANNI CONTI  
ANNA PETRUZZELLIS  
STEFANO MOGINI  
ERSILIA CALVANESE  
GAETANO DE AMICIS

- Presidente - Sent. n. sez.  
967/2017  
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N.49086/2016

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 28/05/2014 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

udito l'avv. (omissis) del foro di ROMA, per la p.c. ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

Udito l'avv. (omissis) del foro di ROMA, per (omissis), che si è riportato ai motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28/05/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità di (omissis) pronunciata dal Tribunale di Roma il 30/11/2009, in relazione all'imputazione di cui all'art. 348 cod. pen.

2. Con il ricorso proposto dalla difesa di (omissis) si deduce:

99

4

2.1. violazione di legge, derivante dalla nullità della sentenza, per mancato accertamento della prescrizione del reato all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Richiamata la circostanza che i fatti risalgono al 13/02/2007, si segnala che all'udienza di discussione era stato fissato un termine di 90 gg per il deposito della motivazione, poi non rispettato, condizione che aveva prodotto la maturazione del termine massimo durante l'ulteriore periodo in cui la motivazione mancava e non era possibile formulare impugnazione; l'avviso di deposito è stato notificato a termine già perento.

Si sollecita quindi l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del reato.

2.2. vizio di motivazione sull'accertamento di responsabilità, con riguardo alla mancata illustrazione sull'attendibilità dei testi posti a fondamento dell'accusa, malgrado le loro deposizioni fossero state ritenute inidonee a fondare l'esercizio dell'azione penale nei confronti di altro indagato; a fronte di tale osservazione non è stata fornita adeguata risposta, trincerandosi la sentenza dietro un'affidabilità delle deposizioni, tutta da dimostrare, alla luce degli elementi di contraddizione valutativa emergenti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Come esposto in narrativa l'eccezione inerente alla pretesa maturazione del termine massimo di prescrizione, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza, è fondata sulla rilevanza a tal fine della pendenza del termine per il deposito della sentenza; tale effetto invece deve escludersi alla luce del dato normativo, che individua nella pronuncia del dispositivo l'interruzione del decorso valido del termine di prescrizione, tale dovendo intendersi il riferimento, contenuto nell'art. 160 cod. pen. alla pronuncia di condanna (principio pacifico; da ultimo, per tutte sez. 1, Sentenza n. 20432 del 27/01/2015, imp. Lione, Rv. 263365).

Solo la proposizione di un valido rapporto di impugnazione può far assumere rilevanza al termine successivamente decorso, al quale non può evidentemente rapportarsi la formulazione di una eccezione manifestamente infondata, quale quella in esame (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, im. Cavalera, Rv. 219531).

3. La valutazione di manifesta infondatezza attinge anche il secondo motivo di ricorso che contesta in fatto la valenza delle prove assunte, e la

coerenza della loro valutazione, ed opera censure di merito che ignorano il percorso argomentativo della pronuncia impugnata.

Quest'ultima tratteggia specificamente la condotta del medico titolare dello studio, consentendo di trarre l'assoluta inconsistenza della censura inerente alla pretesa incongruenza del mancato esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, posto che avverso questi non è stata formulata alcuna accusa dai testi che si assumono, su tali basi valutative prive di elementi di fatto, inaffidabili.

Sul punto, conseguentemente, viene formulata una censura sull'argomentazione che in nulla si rapporta all'effettiva motivazione, e così esprime l'assenza di connessione rispetto all'oggetto dell'impugnazione, che impone di concludere nel senso indicato.

Né può ravvisarsi l'ecceppata carenza di argomentazione, con riferimento all'affidabilità della versione difensiva offerta, posto che la sentenza chiarisce che si è giunti all'accertamento di sussistenza del reato sulla base delle opposte affermazioni dei pazienti, valutate affidabili in quanto disinteressate, che hanno univocamente ricostruito lo svolgimento da parte del (omissis) di un intervento sul cavo orale, estraneo alle sue competenze professionali, ricostruzione con la quale il ricorrente non si confronta.

Ne consegue che, in linea con le premesse, deve concludersi che la presentazione di una impugnazione inammissibile è inidonea a consentire di rendere rilevante l'ulteriore decorso del termine dopo la pronuncia del dispositivo di appello, ai fini della maturazione della causa estintiva, decorso che rimane quindi privo di effetti giuridici.

4. L'accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile in questa fase, che si liquidano come in dispositivo, in quanto riferibili a valori congrui sulla base delle tariffe professionali in atto.

#### **P.Q.M.**

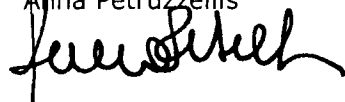
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma le spese sostenute nel presente

grado che liquida in euro 3.000, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso il 23/06/2017

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Giovanni Conti





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 24 agosto 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96